



OFFICE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 490 /DA del

: 04 DIC. 2024

**Oggetto:** - Liquidazione imposta di Registro derivante dall' Ordinanza n.1828/2023, giudizio Cardillo Giuseppe, c/ CAS del Tribunale di Catania;

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che in data 11/11/2024 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Catania la cartella di pagamento n° 2023/001/AV/000001828/0/001 per imposta di Registro di € 208,75, derivante dall' Ordinanza del Tribunale di Catania n° 1828/2023 emessa a favore di Cardillo Giuseppe che si allega;

**Che** tale pagamento di € 208,75 , è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare i pagamento **entro il 09/01/2025**;

**VISTO** l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**VISTO** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**VISTI:**

- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 208,75 al capitolo 122 del redigendo Bilancio d'esercizio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania da effettuare **entro il termine del 09/01/2025**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*

  
Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio



**PEC****Tipo E-mail**

PEC Inter.

1330

**Da**Agenzia Delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA - <  
dp.Catania@pce.agenziaentrate.it>**A**

&lt;autostradesiciliane@posta-cas.it&gt;

**Oggetto**RISERVATA PERSONALE -- PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TXN2023001AV0000018280001 -  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE [ENTRATE]AGEDP-CT|REGISTRO UFFICIALE|272643|11-11-2024]  
[326088508|31720248]

Lunedì 11-11-2024 15:18:19

**Oggetto:** RISERVATA PERSONALE -- PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TXN2023001AV0000018280001 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE  
**Allegati:** 2

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). La verifica della firma elettronica digitale apposta nonché la successiva estrazione degli oggetti firmati, può essere effettuata grazie ad applicazioni messe gratuitamente a disposizione online. Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (al percorso Tutti i servizi > Verifica e ricerca >Verifica dei documenti con firma digitale inviati dall'Agenzia) o sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (al percorso Piattaforme > Servizi fiduciari qualificati > Software di verifica).

"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali e delle norme del Codice Penale a tutela della corrispondenza, le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati oscura il responsabilità della relativa corrispondenza civili o penali"

**Allegati:**

TXN2023001AV0000018280001.pdf.p7m InfoProtocollo.txt

FASE. 69/17

**Dati Tecnici:**

testo\_email.txt message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xml

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
12 NOV. 2024		
DIR. GEN.	<del>DA</del>	D.A.T.E.

Court

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 29086  
del 12-11-2024 Sez. A





AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2023/001/AV/000001828/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA (TXN)

Il DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO  
avverte CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE  
DOMICILIATO IN  
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)

C.F. 01962420830

che in relazione ALL'ATTO VARIO N. 000001828/2023

DEL 22/06/23 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANIA

e per i seguenti motivi:

OMESSA REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO ORDINANZA RG NR. 1828 ANNO 2023 ENTE TRIBUNALE DI CATANIA REPERTORIO ANNO 2023 NR 4180 DA CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE A CARDILLO GIUSEPPE.

IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE PRIMA DEL DPR 131/86.

L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C 2 DEL DPR 131/86, NON PUO' ESSERE INFERIORE ALLA MISURA FISSA (PARI AD EURO 200,00).

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
TOTALE		200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(\*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*\*)  
LUCA SEBASTIANO LICCIARDELLO  
Firmato digitalmente

(\*\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO



## IL TRIBUNALE DI CATANIA

### TERZA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei giudici:

Gaetano Cataldo (Presidente ed estensore),

Alessandro Rizzo

e Luisa Intini;

premesso, in punto di fatto, che:

- con l'odierno reclamo, il Consorzio per le Autostrade Siciliane si duole dell'ordinanza di accoglimento resa *inter partes* nel giudizio cautelare precedentemente introdotto dal sig. Cardillo rivolto ad ottenere ex art. 700 c. p. c. un provvedimento d'urgenza anticipatorio di una pronunzia di merito ex art. 844 c. c., e stigmatizza (il reclamo) diversi *errores in iudicando* da parte del giudice di prime cure in ordine alla valutazione del *periculum in mora e del fumus boni iuris*;
- in tesi:
  - il g. u. ha errato nel ritenere la sussistenza del *periculum in mora*, posto che il ricorrente aveva lamentato una situazione di fatto sussistente da almeno tre anni;
  - il g. u. non ha contemplato le ragioni della proprietà con quelle della produttività: “*le asserite immissioni si riconnettono all'esercizio dell'infrastruttura autostradale e, dunque, all'utilizzazione dell'opera pubblica secondo la sua tipica destinazione*”;
  - inoltre: “*L'arteria autostradale de qua è stata realizzata prima dell'immobile di proprietà del ricorrente, non sussiste una colpa specifica ascrivibile al CAS per inadempimento di obblighi di contenimento e gestione dell'infrastruttura autostradale, di contro, parimenti, non sussiste una concreta lesione del diritto alla salute e all'integrità psico fisica del ricorrente che non ha prodotto agli atti del procedimento alcun valido elemento probatorio a sostegno dell'assunto./ L'art. 16 seg. del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e l'art. 26 seg. del DPR 495/1992 Regolamento di attuazione) pongono un divieto di edificabilità assoluta ed inderogabile nell'ambito della fascia di rispetto autostradale per una distanza di mt.*

- prime cure, si limita a riportare le censure del consulente di parte avverso l'operato del c. t. u. e a sollecitare un *novum iudicium*;
- secondo soccombenza, il reclamante deve rifondere il ricorrente delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 3.283,00 per compensi di difesa (secondo il d. m. 55/2014 per le tre fasi espletate e lo scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 26.000,00, ex art. 5, co. 6, d. m. cit., con il massimo abbattimento per la fase istruttoria non essendo stata raccolta prova costituenda).

P. t. m.

Rigetta il reclamo;

condanna il Consorzio reclamante a rifondere il sig. Cardillo delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.283,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso *a forfait* come da d. m. cit.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento previsto dall'art. 13, co. 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 22/06/2023.

**IL PRESIDENTE**

dott. G. Cataldo

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**